

LE ULTIME DI UP-TO-DATE



UP-TO-DATE

Cambi di destinazione d'uso di interi immobili, la circolare sul Salva-casa restringe il campo



UP-TO-DATE

Interventi edilizi, il Cni spiega quando va aggiornata la situazione catastale



UP-TO-DATE

Rigenerazione urbana e patrimonio culturale, due bandi di finanziamento della Fondazione Cariplo

Home » up-to-date » **Corte costituzionale: illegittime le tariffe a vacanza dei Ctu**

cerca nel sito...



Corte costituzionale: illegittime le tariffe a vacanza dei Ctu

Ordine degli Architetti di Roma: «Vacazioni anacronistiche»; Perrini (Cni): «È il momento di agire»

di Mariagrazia Barletta

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 319 del 1980, nella parte in cui stabilisce uno scarto significativo tra la prima vacanza e le successive in riferimento al calcolo dei compensi degli ausiliari del giudice. Dunque, **il calcolo degli onorari "a tempo" dei Ctu è incostituzionale**, lo afferma la **sentenza 16 del 2025** con cui la Corte si è espressa sulla spinosa questione, dopo che la questione di illegittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze.

La sproporzione tra la prima e le successive vacanze, prevista in nome del contenimento dei costi del processo, sfocia nella **manifesta irragionevolezza**, in quanto trascura l'esigenza primaria di ottenere dall'ausiliare del giudice una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del compito conferitogli, che resta di pubblico interesse.

È quanto - in estrema sintesi - si afferma nella sentenza.

INDICE DEI CONTENUTI [NASCONDI]

- La questione di illegittimità costituzionale
- La decisione della Corte
- Ordine degli Architetti di Roma: «Vacazioni anacronistiche»
- Perrini (Cni): «È il momento di agire»

La questione di illegittimità costituzionale

La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 (secondo comma) della legge 319 del 1980 sui compensi degli ausiliari del giudice era stata sollevata dal tribunale ordinario di Firenze in riferimento all'onorario spettante ad un'interprete. Il Giudice aveva ritenuto che il compenso calcolato a vacanza, ossia commisurato al tempo impiegato nell'espletare la consulenza, non fosse adeguato all'attività dell'interprete, soprattutto per lo «scarto sostanziale» tra la prima vacanza e le successive.

Ad oggi, per effetto di adeguamenti succedutisi nel tempo, l'onorario per la prima vacanza è di 14,68 euro e di 8,15 euro per le successive. Va ricordato che ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro. L'onorario per la vacanza può essere poi raddoppiato quando per il compimento del lavoro è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere aumentato fino alla metà quando è assegnata una scadenza non superiore a 15 giorni.

Gli onorari degli ausiliari, inoltre, dovrebbero subire aggiornamenti Istat, ma l'ultimo aggiornamento delle tariffe risale al Dm 30 maggio 2002. Il giudice che ha sollevato la questione di illegittimità ha anche messo in evidenza come la natura irrisoria dei compensi abbia «ricadute di sistema sia in termini di tendenziale **allontanamento dal circuito degli**

p+A up-to-date

una selezione di notizie da non perdere su proposte o provvedimenti di interesse per la professione di architetto e ingegnere..

I PIÙ LETTI OGGI



EVENTI

Architetture di coesistenza. Talk con TAMassociati

07



CONCORSI

Saint Gobain sfida studenti e docenti nel progetto di residenze e di uno spazio multifunzionale nel

08



CONCORSI

Artist in Residence 2026 - Architecture: borsa di studio e soqgiorno a Krems per progetti

09

archivio up-to-date febbraio 2025

ausiliari del giudice delle migliori professionalità, sia quanto al rischio che i collaboratori non approfondano il necessario impegno nell'espletamento dell'incarico».

In sintesi, secondo il giudice ordinario, «al pregiudizio ricadente sul professionista incaricato, lesa nel diritto a veder dignitosamente compensata l'attività prestata, si unirebbe quello risentito dall'amministrazione della giustizia e dallo stesso imputato, a causa dello scadimento della qualità della collaborazione dell'ausiliare e della tendenziale riduzione del novero dei soggetti disposti a prestarla».

La decisione della Corte

La questione di illegittimità dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, è fondata - secondo la Corte costituzionale, in quanto in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. La pronuncia mette in evidenza l'aspetto critico della decurtazione degli onorari, ormai tale «da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurre i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore».

La Corte passa in rassegna alcune sentenze che si erano già pronunciate sull'argomento compensi degli ausiliari. Alcuni principi già affermati in relazione al sistema tabellare possono essere applicati anche alle prestazioni remunerate "a tempo", e questo induce la Corte costituzionale ad affermare la **«manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacanze, peraltro già scarsamente remunerate»**.

Lo "scarto significativo" tra la prima vacanza e le successive accentua l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa sproporzione - viene affermato nella pronuncia - sfocia nella manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria di ottenere dall'ausiliare del giudice una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del compito conferito, che resta di pubblico interesse.

Ordine degli Architetti di Roma: «Vacazioni anacronistiche»

«Rimane anacronistico l'importo **fermo a 14,68 euro**», afferma l'Ordine degli Architetti di Roma in una nota. «Come si può pretendere di avere le prestazioni di un 'consulente esperto' - prosegue la nota -, chiedendo esperienze pluriennale e alta formazione, e al contempo remunerarlo **7,34 euro l'ora**? Si continua a non voler risolvere la problematica, si ragiona su prima e seconda vacanza distogliendo l'attenzione dalla necessità di adeguare tali importi».

«Un'attività di intelletto richiede uno studio e un'esperienza che supera il solo aspetto temporale. La qualità di una prestazione non è riconducibile al solo tempo dedicato, ma deriva dalla formazione e dall'esperienza che ogni professionista costruisce ampliando e approfondendo le proprie conoscenze».

L'Ordine di Roma «ribadisce la necessità di una revisione organica delle tariffe dei Ctu e ritiene indecoroso che ancora oggi, pur avendo istituito il 4 dicembre 2023 una Commissione dedita anche a questi argomenti, si stia discutendo in un'aula di Tribunale di applicare un importo palesemente irrisorio piuttosto che affrontare compiutamente la problematica».

Presso il ministero di Giustizia è stata formata, infatti, una Commissione per l'adeguamento dei compensi dei Ctu, che avrebbe dovuto terminare il proprio lavoro a fine 2024, ma ad oggi non si ha notizia riguardo agli esiti.

Perrini (Cni): «È il momento di agire»

Accoglie con favore la sentenza anche il **Consiglio nazionale degli ingegneri**. «Questa sentenza - secondo il presidente del Cni, **Angelo Domenico Perrini** - rappresenta un importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che, da troppo tempo,

penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati. È il momento di agire, per rafforzare il ruolo degli ingegneri nel processo e per contribuire attivamente all'efficienza del sistema giudiziario e il Cni è pronto a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire una giusta valorizzazione delle competenze tecniche in ambito giudiziario».

La consigliera del Cnicon delega all'ingegneria forense, **Carla Capiello**, da anni impegnata in questa tematica, ha sottolineato che «la decisione della Corte costituzionale rappresenta un punto di svolta fondamentale. Abbiamo osservato con preoccupazione come l'inerzia nell'aggiornamento delle tariffe abbia progressivamente minato la qualità delle prestazioni tecniche, mettendo a rischio la competitività e l'impegno degli ingegneri forensi. La decisione della Corte costituzionale non solo evidenzia le lacune di un modello superato, ma sprona con forza a intraprendere con urgenza un percorso di revisione strutturale delle tariffe, al fine di garantire una remunerazione che rifletta realmente l'impegno e la qualità del lavoro svolto dai nostri iscritti e metta in linea il sistema tariffario con i mutamenti economici e le esigenze di un processo equo e moderno. Il Cni è pronto a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire una giusta valorizzazione delle competenze tecniche in ambito giudiziario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: 14/02/2025



VEDI ANCHE...

CTU ONORARIO CTU

Superbonus e variazione catastale, le indicazio...

resta in contatto

iscriviti alla nostra

NEWSLETTER

scegli: una (mela) al giorno?

una a settimana?

indirizzo email

ISCRIVITI

oppure seguici su...



le rubriche

Eventi di Architettura
Corsi di Formazione per Architetti
Concorsi di Architettura
Notizie di Architettura
Viaggi & Architetture
Design
Archivio notizie pubblicate su p+A
p+A Blog
Catalogo
News from the world
Progettare e costruire
Hall of fame. i risultati dei concorsi
Up-to-date: la professione in progress
Interviews
Rating Concorsi di architettura
Rating Concorsi di design
Prodotti per l'architettura
Rassegna p+A

la bacheca

gruppi di progettazione
ho bisogno di un consiglio
viaggi di architettura
compro - vendo
casa - studio
esami di stato
blablaba
certificazione energetica
professione e fisco

i software

forum CAD
lezioni di AutoCAD on-line
librerie dei simboli
Software gratuiti per architetti
Software per il Risparmio Energetico

il lavoro

Offerte di lavoro
Concorsi pubblici per Architetti, Ingegneri
Borse di studio, assegni di ricerca, incarichi
Elenchi professionisti per affidamenti d'incarico
Gare per affidamenti d'incarico
Offerte di stage
Rapporti di Lavoro
Portfolio di architettura

i servizi

Newsletter
p+A Newsbox
Feed RSS
p+A Mobile

il wiki

WikiArchipedia
Esami di stato (wiki)

p+A tools

Calcolo fattura professionale
Calcolo parcella D.Lgs.36/2023 (ex D.M. 17 giugno 2016)
Calcolo parcella DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Calcolo compenso professionale (ex D.M. 140 del 20 luglio 2012)
Calcolo tariffa Architetti ed Ingegneri per Opere Pubbliche (D.M. 4/4/2001)
Calcolo costo di costruzione
Calcolo interpolazione lineare
tutorial BIM

gli speciali

Biennale di architettura 2023
Milano Design Week 2023
Rigenera festival dell'architettura 2022
Renzo Piano World Tour 2022